

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per le banche») – 6° aggiornamento del 4 novembre 2014

L'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) ed il suo avvio il 4 novembre 2014 sono determinati da regolamenti dell'Unione europea (¹) che, avendo diretta applicazione negli Stati membri senza necessità di atti nazionali di recepimento, abrogano e sostituiscono le preesistenti norme di fonte interna con essi eventualmente in conflitto.

L'attribuzione alla Banca centrale europea di compiti specifici di vigilanza prudenziale sulle banche comporta modifiche alla normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia e, in particolare, alle *Disposizioni di vigilanza per le banche* (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013). Con il presente aggiornamento le *Disposizioni* vengono, pertanto, diffusamente modificate in linea con le previsioni dei regolamenti europei sopra menzionati. Le modifiche hanno carattere esclusivamente ricognitivo e sono state effettuate a soli fini di chiarezza.

Le altre disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in vigore alla data del 4 novembre 2014 devono intendersi automaticamente adattate in conseguenza dell'avvio dell'MVU, nelle more del loro specifico emendamento e ripubblicazione. In particolare, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia da tali disposizioni si intendono da essa esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni dell'MVU in materia di compiti di vigilanza sulle banche.

Principali modifiche della Circolare n. 285 nelle materie sulle quali la Banca centrale europea è l'autorità competente per tutte le banche italiane

La disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria viene rivista per precisare il ruolo della Banca d'Italia e della Banca centrale europea nel procedimento amministrativo: alla prima spetta il compito di ricevere la domanda e la relativa documentazione, richiedere le eventuali integrazioni, svolgere un'istruttoria sui requisiti previsti dal diritto nazionale (ivi inclusi quelli derivanti dal recepimento della direttiva 2013/36/UE "CRD IV"), rigettare direttamente l'istanza qualora da tale esame non risulti verificata l'esistenza delle condizioni di sana e prudente gestione; alla Banca centrale europea compete la valutazione dei presupposti e la concessione dell'autorizzazione sulla base di un "progetto di decisione" della Banca d'Italia, nonché l'eventuale revoca nei casi previsti dalla disciplina europea (art. 18 CRD IV).

Principali modifiche della Circolare n. 285 nelle materie sulle quali la Banca centrale europea è l'autorità competente solo per le banche italiane significative

Nei casi in cui la responsabilità diretta della supervisione è attribuita alla Banca centrale europea per le banche significative e alla Banca d'Italia per quelle meno

¹ Si tratta del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17).

significative, gli interventi sulla Circolare sono diretti a richiamare per la stessa Banca centrale europea, nei modi appropriati, i poteri finora esclusivi della Banca d'Italia.

Tra le materie interessate da questi interventi rientra l'esercizio dell'attività bancaria in altri Stati membri dell'Unione europea mediante succursali o in regime di libera prestazione di servizi senza stabilimento. Coerentemente con i principi generali, la Banca centrale europea acquisisce la competenza a valutare le richieste delle banche italiane significative che intendano operare in ambito comunitario con qualunque modalità; la Banca d'Italia mantiene tale responsabilità per le richieste presentate dalle banche italiane meno significative.

Procedimenti amministrativi previsti dalla Circolare n. 285

Il testo dello specifico capitolo presente fra le Disposizioni introduttive della Circolare è stato rivisto per dar conto dell'avvio del MVU e illustrare le modifiche apportate alla presente Circolare.

Entrata in vigore

Il 6° aggiornamento della Circolare n. 285 entra in vigore il 4 novembre 2014.

Consultazione pubblica e analisi d'impatto

L'aggiornamento della Circolare n. 285 non è stato sottoposto a consultazione pubblica né ad analisi d'impatto della regolamentazione perché consiste nel mero adattamento del fascicolo a norme europee aventi diretta efficacia in Italia.